



**OGGETTO: Concessione di contributi straordinari ad associazioni per attività sociali e ricreative.**

L'anno duemilatredecim addì trenta del mese di dicembre in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 10:00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

		Presente	Assente
Carancini Romano	Sindaco	X	
Curzi Federica	Vice Sindaco		X
Blunno Marco	Assessore	X	
Canesin Alferio	Assessore		X
Monteverde Stefania	Assessore	X	
Pantanetti Luciano	Assessore	X	
Ricotta Narciso	Assessore	X	
Urbani Ubaldo	Assessore	X	
Valentini Enzo	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini

Assume la presidenza il Sindaco Carancini Romano il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: Concessione di contributi straordinari ad associazioni per attività sociali e ricreative.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Viste le richieste di contributo presentate dall'Associazione Rebis, dall'Associazione Li Pistacoppi e dall'Associazione "Centro di solidarietà della compagnia delle opere", tutte operative sul territorio comunale di Macerata;

Considerate le spese straordinarie sostenute dall'Associazione Li Pistacoppi per la trasferta a Weiden in occasione del cinquantesimo anniversario del gemellaggio Macerata-Weiden per cui appare opportuno riconoscere alla stessa un contributo di € 1.000,00;

Ritenuto opportuno e meritevole sostenere l'impegno profuso dall'Associazione Rebis compartecipando alla sua attività associativa mediante la concessione di un contributo straordinario di € 5.000,00;

Ritenuto, altresì, opportuno e meritevole sostenere l'attività del Banco di Solidarietà alimentare svolta dall'Associazione "Centro di solidarietà della compagnia delle opere", compartecipando alle spese per l'utilizzo dei locali adibiti allo svolgimento di tale attività associativa mediante la concessione di un contributo straordinario di € 3.000,00;

Richiamati, in relazione agli aspetti economici e finanziari del presente atto, i seguenti riferimenti normativi e giurisprudenziali:

- art. 6, comma 9, del Decreto Legge n.78/2010 (convertito in Legge 122/2010);
- parere della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia) nell'adunanza del 20/12/2010 che ha chiarito l'applicazione del divieto ex art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010):

*"omissis...Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla sorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc.) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, ecc..In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di una attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e*



*Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento...omissis"*

Precisato inoltre che, per quel che concerne l'erogazione finanziaria sotto forma di vantaggio economico che il Comune intende erogare per il sostegno delle attività previste dal presente atto, la Corte dei Conti ha chiarito che esso è ammissibile, se non rientrante nelle "spese per sponsorizzazioni" precluse ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 "in coerenza con la ratio di riduzione a carico delle Amministrazioni". Su tale aspetto "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."; dunque "lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria" non è configurabile come spese di sponsorizzazione";

Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (art 12 Legge n 241/90), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 27.11.1992;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Servizio Servizi alla Persona, ai sensi degli artt. 49 co 1 e 147 bis, co 1, del D.Lgs n.267/2000;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, rilasciato dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale ai sensi degli artt. 49 co 1, 147 bis, co 1, e 151, co 4 del D.Lgs n.267/2000;

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuto, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. N. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1) Di concedere, per quanto espresso in premessa, contributi straordinari all'Associazione Rebis di € 5.000,00, all'Associazione Li Pistacoppi, di € 1.000,00 e all'Associazione "Centro di solidarietà della compagnia delle opere", di € 3.000,00.



2) Di demandare a successivo provvedimento del Dirigente competente la relativa liquidazione della spesa, riservandosi di assumere con il presente atto gli impegni per complessivi € 9.000,00 a valere sui fondi iscritti ai seguenti capitoli:

- 1.101.009/1968 € 2.500,00 (imp. 1232/13)
- 1.102.008/2141 € 3.500,00 (imp. 1233/13)
- 1.615.070/2488 € 3.000,00 (imp. 1269/13)

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza, previa ulteriore votazione unanime e palese.

4) Di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio competente della tenuta dell'Albo dei Beneficiari di provvidenze, ausili e sussidi di natura economica.

Macerata, 15/01/2014

Il Responsabile del Procedimento  
*F.to* Alessandro Colò

Il Dirigente del Servizio Servizi alla Persona  
per il parere favorevole di regolarità tecnica  
*F.to* Dott. Gianluca Puliti

Il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale  
per il parere favorevole di regolarità contabile, con copertura finanziaria  
*F.to* Dott.ssa Roberta Pallonari

Il Segretario Generale  
per il visto di conformità dell'azione amministrativa  
*F.to* Dott. Giovanni Montaccini

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
F.to Carancini Romano

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott. Giovanni Montaccini

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, 18 Gennaio 2014

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott. Giovanni Montaccini

---

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'***

Il presente atto è esecutivo:

[ ] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

[X] Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Macerata, 18 Gennaio 2014

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott. Giovanni Montaccini

---

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio è conforme all'originale.

Macerata, 18 Gennaio 2014

**Il Segretario Generale**  
Dott. Giovanni Montaccini

<p><b>INVIO ATTI</b></p>
--------------------------

- Servizio del Segretario Generale
- Servizio Servizi al cittadino e all'impresa
- Servizio Servizi Finanziari e del Personale
- Servizio Servizi Tecnici
- Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
- Servizio Servizi alla Persona
- Servizio Polizia Municipale
- Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
- Ambito Territoriale Sociale n. 15